



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 19/31 DEL 14.5.2013

Oggetto: **Recepimento dell'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" (Rep. n. 46/CSR del 7.2.2013).**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama preliminarmente le diverse norme comunitarie che hanno introdotto, a partire dall'anno 2002, notevoli innovazioni in ambito di sicurezza alimentare, relativamente alla tutela della salute e benessere degli animali, e all'igiene degli alimenti e dei mangimi, in particolare:

- il regolamento (CE) n. 178/2002 che ha definito i principi generali della legislazione alimentare e ha posto a carico delle imprese (operatori del settore alimentare, ivi compresi gli allevatori, e operatori del settore mangimi) la responsabilità primaria della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato;
- i regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 che hanno individuato i requisiti igienico sanitari della produzione e della commercializzazione degli alimenti, ai quali si è affiancato il regolamento sull'igiene dei mangimi (n. 183/2005);
- i regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004 che hanno delineato il sistema dei controlli ufficiali da parte delle "Autorità Competenti" (AC).

L'Assessore sottolinea che la normativa comunitaria richiamata ha, da un lato, responsabilizzato direttamente le imprese sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi da esse prodotti e commercializzati, e, dall'altro, ha posto in capo al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", la verifica del rispetto, da parte di dette imprese, delle disposizioni in materia di salute e benessere degli animali e di igiene degli alimenti e dei mangimi, attraverso l'implementazione del controllo ufficiale.

L'Assessore rammenta che il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, articolo 2, individua, quali "Autorità Competenti", deputate al controllo ufficiale ai fini dell'applicazione dei regolamenti



comunitari n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Il controllo ufficiale è quindi affidato a livelli istituzionali differenti, di ambito centrale, regionale e locale che, ai fini della efficacia ed efficienza dell'azione, necessitano di un coordinamento e della definizione di criteri organizzativi e operativi e quindi di standard di funzionamento, e dei correlati sistemi di audit, uniformi su tutto il territorio nazionale: detti criteri e standard sono stati condivisi nell'Accordo Stato – Regioni Rep. n. 46 del 7.2.2013, di cui si propone il recepimento a livello regionale.

L'Assessore evidenzia che l'implementazione delle disposizioni dell'Accordo richiamato consentirà al sistema regionale dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, parte integrante del sistema nazionale e comunitario, di realizzare un adeguamento e miglioramento progressivo dell'organizzazione e delle modalità operative alle prescrizioni della normativa in termini di:

- risorse e infrastrutture;
- qualificazione del personale e formazione;
- capacità di programmazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di controllo ufficiale;
- capacità di cooperazione, coordinamento e risposta alle emergenze;
- attività di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del regolamento n. 882/2004.

L'Assessore riferisce che il documento oggetto di recepimento si articola in quattro capitoli:

- Capitolo 1): standard per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale delle "Autorità Competenti" di cui al decreto legislativo n. 193/2007 in attuazione del regolamento 882/2004;
- Capitolo 2): criteri per la formazione del personale di tutti gli operatori del controllo ufficiale;
- Capitolo 3): criteri generali per lo svolgimento degli audit delle autorità competenti previsti dal regolamento n. 882/2004;
- Capitolo 4): monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo e collaborazione solidaristica tra Regioni.

L'Assessore ricorda infine che l'attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 e successive modificazioni e integrazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/31

DEL 14.5.2013

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di recepire l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", (Rep. n. 46/CRS del 7.2.2013 - pubblicato nella G.U. n. 73 del 27.3.2013 - supplemento ordinario n. 22), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di incaricare l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale all'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari a rendere pienamente operative le disposizioni dell'Accordo.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci